

CONFCOOPERATIVE CAMPANIA
FEDERLAVORO CAMPANIA

FEDERAZIONE REGIONALE CAMPANA DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO, ARTIGIANE E DEI SERVIZI

STATUTO

ART. 1
COSTITUZIONE

- 1) Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania operanti nel settore della Produzione e Lavoro, Artigianato e dei servizi sono organizzati in una Federazione Regionale denominata "Federazione regionale Campania delle cooperative di Produzione e Lavoro, Artigiane e dei Servizi", La denominazione abbreviata e' Federlavoro Campania.

ART. 2 ARTICOLAZIONE
SETTORIALE

- 1) Gli enti organizzati possono essere raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente.
- 2) Il Consiglio Regionale potrà proporre agli organi di Confcooperative Campania la modificazione dei settori operativi in presenza di reali ed obiettive esigenze nel quadro delle strategie settoriali della Federazione, cercando di uniformarsi alle articolazioni previste a livello nazionale.

ART. 3 SCOPI E
FUNZIONI

- 1) La Federazione nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative Nazionale e Campania, della Federazione Nazionale, e in applicazione del proprio Statuto, determina le linee di azione dei settori, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali di Confcooperative Campania; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta, con l'intervento di Confcooperative Campania nella stipulazione di accordi e convenzioni,
- 2) I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con Confcooperative Campania, che ne e' istituzionalmente titolare.
- 3) La Federazione in particolare:
 - a) concorre ad elaborare e definire le linee politico programmatiche di Confcooperative Campania;
 - b) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati, nei loro differenti settori operativi;
- e) assiste e rappresenta gli enti associati di intesa con Confcooperative

Campania sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico - legislativo, tecnico, organizzativo, finanziario -credizio, avvalendosi delle strutture confederali nazionali e territoriali;

- d) concorre con le strutture territoriali provinciali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
- e) promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati, nel quadro delle politiche formative di Confcooperative in collaborazione con 1*Agenzia Formativa di riferimento di Confcooperative Campania;
- f) propone ai competenti organi regionali di Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello regionale;
- g) cura la costante e puntuale informazione tecnica» normativa, economica e di mercato d'interesse regionale agli enti organizzati;
- h) promuove e cura, i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni di Confcooperative Campania;
- i) cura in accordo con Confcooperative Campania e le Confcooperative Provinciali, i rapporti con enti e strutture extra-cooperativi e mutualistici, istituzioni pubbliche, nonché corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;
- j) collabora con Confcooperative Campania per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e regionale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione;
- k) svolge ogni, altro compito demandato dai competenti organi regionali.

ART, 4 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- Gli organi della Federazione sono::
- L'Assemblea Regionale
- Il Consiglio Regionale
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Presidente
- I Comitati di settore (se nominati)

ART. 5 ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'assemblea regionale e' convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai regolamenti assembleari proposti dalla Federazione nazionale, secondo le direttive impartite dalla Confcooperative.
- 2) La convocazione dell'Assemblea ed il relativo regolamento debbono essere deliberati dal Consiglio Regionale.
- 3) Possono essere convocate Assemblee regionali straordinarie dalla Federazione quando siano richieste dalla maggioranza numerica degli enti federati in regola con il versamento dei contributi associativi, dal Consiglio Regionale della Federazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, o dal Consiglio Regionale della Confcooperative Campania. I richiedenti debbono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito.
- 4) L'assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Compete all'Assemblea Regionale:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione; .
- b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio della Confcooperative Campania;
- e) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
- d) eleggere ogni quattro anni i componenti *del* Consiglio Regionale di cui al successivo art. 7;
- e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell' Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell' Assemblea;

ART. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE

- 1) Il Consiglio Regionale e' composto:
 - a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
 - b) da un minimo di 11 membri ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria garantendo una rappresentanza territoriale e settoriale adeguata alla effettiva consistenza;
 - e) dal presidente della Federazione Nazionale o suo delegato;
 - d) dal Presidente della Unione Regionale o suo delegato.
- 2) I componenti del Consiglio regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni,
- 3) I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive del Consiglio medesimo, decadono automaticamente.
- 4) Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio regionale, con riferimento ai consiglieri eletti a nonna del precedente comma 1 lett. b), si provvedere con sostituzioni mediante cooptazione, fermo restando le proporzioni di composizione del Consiglio a termini della predetta lettera b) del comma 1.
- 5) L'assemblea può deliberare che laddove il consiglio eletto risultasse in numero inferiore a 21, fino a concorrenza di tale numero, fermo restando le proporzioni di composizione del Consiglio ai termini della predetta lettera b), del comma 1, si potrà provvedere mediante cooptazione con voto del consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
- 6) La seduta del Consiglio regionale e' valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti In seconda convocazione, che potrà avvenire se previsto nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Regionale e' valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che per l'elezione del Presidente federale per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1 qualora si debba provvedere alla elezione nel corso del quadriennio per sopravvenuta vacanza.
- 7) Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo ritenga il Presidente o la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Si procede col voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
- 8) Il Consiglio Regionale e' convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima,
- 9j) Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con l'apposito avviso contenente l'o.d.g., da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.

- 10) Il Consiglio Regionale e' presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente da. lui designato ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 8 COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 1) Il Consiglio regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.
- 2) In particolare, il Consiglio regionale:
 - a) elegge nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza settoriale, uno o più Vice-Presidenti e da 4 a 7 componenti che unitamente al Presidente della federazione e della Unione Regionale o suo delegato compongono il Consiglio di presidenza;
 - b) approva il programma operativo della Federazione;
 - e) approva il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme applicative dello Statuto, predisposte di intesa con i competenti Organi della Confcooperative Campania;
 - d) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
 - e) elegge il Presidente nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio regionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso,
 - f) delibera l'eventuale costituzione di comitati tecnici e di settore,
 - g) esercita i poteri di cui all'articolo 2.

ART. 9 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1) Il Consiglio di Presidenza e' presieduto dal Presidente della Federazione, ed in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente delegato o in mancanza dal consigliere più anziano per età.
- 2) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
- 3) Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART 10 COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;
- b) nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;
- e) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche degli associati;
- d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio Regionale;

ART. 11
IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con Confcooperative Campania, convocare le riunioni degli organi collegiali.

- 1) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. La carica non può essere esercitata per più di tre mandati consecutivi.
- 2) Il Presidente può delegare ad uno o più vice presidenti talune delle sue funzioni.

ART. 12
COMITATI DI SETTORE

- 1) Il Consiglio regionale, qualora lo ritenga opportuno, promuove la costituzione di Comitati di Settore operativi fra i rappresentanti degli Enti aderenti ed operanti nei settori medesimi. Il Consiglio regionale individua un Responsabile di settore, possibilmente nel suo seno, che organizza il settore operativo e relaziona periodicamente al Consiglio medesimo.
- 2) Il Comitato di settore provvede ad attuare ogni iniziativa utile e necessaria allo sviluppo del settore, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e nel rispetto delle politiche generali della Federazione regionale,
- 3) Alle riunioni dei Comitati di settore possono essere invitati i componenti del Consiglio regionale.

ART. 13

- 1) La Federazione Regionale non ha né patrimonio proprio né bilancio, in quanto la sua attività è parte integrante dell'attività di Confcooperative Campania che le attribuisce annualmente un budget.
La Federazione Regionale per l'espletamento delle proprie attività dovrà avvalersi del personale e degli incaricati di Confcooperative Campania e delle sue strutture.

ART. 14

- 1) Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello Statuto della Federazione nazionale e di Confcooperative Campania e nei regolamenti di attuazione.